

Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili


Parere dell'organo di revisione

ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(PIAO) 2025/2027, Art. 6 D.L. n. 80/2021

L'ORGANO DI REVISIONE UNICO

[Handwritten signature]
P. Palmacci (Pietro)

COMUNE DI BORGO VELINO



Provincia di Rieti

Parere N. 01/2025

Visto l'articolo 239 del Testo Unico Enti Locali
Visto il Regolamento di Contabilità
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si è proceduto alla nomina del Revisore Unico, deliberazione n. 37 del 25.09.2024

L'anno duemilaventicinque il giorno 21 del mese di Marzo, il sottoscritto Rag. Palmacci Pietro, ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 26.02.2027, avente ad oggetto "ADOZIONE del PIANO INTEGRATO di ATTIVITA' e ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 - Art. 6 D.L n. 80/2021, esaminati i documenti allegati e i dati in essi contenuti, nonché il supporto della Responsabile del Servizio Area Contabile, esprime il proprio parere e relaziona quanto segue.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazione, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha istituito il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e che lo stesso Piano assorbe una serie di adempimenti individuati dal DPR n. 81 del 24 giugno 2022. In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a) dello stesso DPR ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6, commi 1 e 4 del D. Lgs. N. 165/2001; il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'art. 7, comma 1, del DM n. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale; quando viene differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di previsione, tale termine è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione (art. 8, comma 2, DM 132/2022), per l'anno 2025 il termine è stato differito al 28 febbraio 2025 per la deliberazione dei bilanci di previsione 2025-2027 degli enti locali ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

RICHIAMATA

la normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale ed in particolare:

- L'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 34/2019, il quale dispone che "a decorrere dalla data di

individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire invariato il valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/03/2020, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, sono state individuate i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, le cui disposizioni e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applicano i comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

- L'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);
- L'art. 3, c. 5-sexies, del citato D.L. n. 90/2014, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."
- L'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557 quater, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituiti dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 e, da ultimo, dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla L. n. 114/2014, i quali prevedono, per gli enti locali soggetti al patto, che:
ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell' IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: riduzione dell' incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

PREMESSO CHE

Costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente (comma 557-bis);

- In caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale (comma 557-ter);
- Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 557-quater);

È stata esaminata la suddetta proposta di deliberazione del Responsabile del Settore II - Servizi finanziari, e dei relativi allegati di cui punto 3.3 del P.I.A.O. 2025/2027;

- è stato approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2024, il Bilancio di Previsione per gli anni 2025/2027;
- è stato approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2024, il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

RILEVATO CHE

sulla proposta deliberativa in oggetto sono stati espressi il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dal Dott. Luigino Lorenzini ed il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della Dott.ssa Anna De Santis, quale Responsabile del Servizio Area Contabile.

DATO ATTO CHE

sulla base della documentazione esaminata, il Programma triennale dei fabbisogni di personale triennio 2025/2027 è effettuato nel rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e ss., della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), e di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 e del relativo decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/03/2020.

PER QUANTO ESPOSTO

L'Organo di revisione a conclusione dei lavori esprime parere favorevole per l'approvazione della Proposta di Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e della relativa "Sottosezione 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP).

Il Revisore raccomanda, nell'eventuale fase di assunzione di personale nell'esercizio 2025, la verifica dei vincoli dettati dall' art. 9 c. 1 quinquies dal

D.L. 113/2016 il quale prevede che ...”in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo” e raccomanda altresì, che nel corso del piano assunzionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'eventuale adozione di correttivi che si rendessero necessari anche al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio e pluriennali.

Terracina li 21/03/2025

Il Revisore Unico
Rag. Palmaccio Pietro

